

ambito/A1 pianosociale

**Azienda speciale consortile per la gestione
delle politiche sociali nell'ambito territoriale A1**

Via Fontananuova (ex sede Alto Calore)

83031 Ariano Irpino AV

Verbale n. 3 del 24 Marzo 2022

Il Collegio dei Revisori dei Conti

**Oggetto: parere sul programma triennale del fabbisogno del personale 2022 - 2024 –
piano occupazionale 2022 – 2024**

I sottoscritti Dott. Alessandro Filippone, Dott. Maurizio Cogliano e Dott. Roberto Cardinale, Revisori dei Conti dell'Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nell'ambito territoriale A1,

premesso

che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede, pur con le dovute particolarità relative ai consorzi per la gestione dei servizi sociali, che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;

richiamato

l'art. 4 del D.L. 29 aprile 2014, n. 66 (convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89), il quale al comma 12 bis prevede che le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti che riguardano le altre aziende speciali, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati;

dato atto

che il comma 797 della L. 178/2020, allo scopo di incentivare il consolidamento dei servizi sociali, prevede a beneficio degli ambiti territoriali un contributo stabile per la copertura del costo dell'assunzione di ciascun assistente sociale ulteriore a tempo pieno indeterminato fino al raggiungimento del rapporto di 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti ed ulteriori

provvidenze al raggiungimento del rapporto 1 assistente sociale a tempo pieno ogni 4.000 abitanti;

esaminato

il programma triennale del fabbisogno del personale 2022 - 2024 con la proposta di piano occupazionale 2022 - 2024 e relativi allegati trasmesso a mezzo Pec in data 3 Marzo 2022 col quale l'Ente intende dotarsi di nuove figure professionali a partire dall'anno 2022;

verificato

che gli obiettivi del nuovo PTFP sono la copertura delle seguenti figure:




- nr. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo della Categoria D a tempo pieno e indeterminato (vacante);
- nr. 10 posti di istruttore direttivo assistente sociale della Categoria D (vacanti);
- nr. 6 posti di istruttore amministrativo della Categoria C al 50% dell'orario settimanale di servizio (vacanti);
- nr. 2 posti di esecutore della Categoria B delle categorie protette full time dell'orario settimanale di servizio (vacanti);
- nr. 1 posto di Istruttore direttivo-sociologo categoria D;
- nr. 1 posto di Istruttore direttivo-psicologo Categoria D.

L'onere assunzionale complessivamente considerato per le Categorie D, C e B nell'esercizio 2022 è di Euro 549.630,33.

considerato

che il nuovo Piano triennale del fabbisogno 2022 - 2024 prevede il reclutamento del personale necessario nel seguente modo:

1. Alla copertura di n. 1 Posto di istruttore direttivo amministrativo della Categoria D mediante svolgimento delle procedure selettive di progressione tra le aree riservate al personale di ruolo in applicazione delle disposizioni del comma 15 dell'articolo 22 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e successive modifiche ed innovazioni.
2. Alla copertura di n. 1 Posto di istruttore direttivo - sociologo della Categoria D mediante svolgimento delle procedure selettive di progressione tra le aree riservate al personale di ruolo in applicazione delle disposizioni del comma 15 dell'articolo 22 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e successive modifiche ed innovazioni.
3. Alla copertura di n. 1 Posto di istruttore direttivo - psicologo della Categoria D mediante svolgimento delle procedure selettive di progressione tra le aree riservate al personale di ruolo in applicazione delle disposizioni del comma 15 dell'articolo 22 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e successive modifiche ed innovazioni.
4. Alla copertura di n. 10 Posti di Istruttore direttivo assistente sociale della Categoria D mediante procedura pubblica da esperirsi in applicazione delle disposizioni del D.L. 80/2021 convertito in Legge n. 113 del 2021 fatte salve tutte le altre norme in quanto applicabili.
5. Alla copertura di n. 6 posti di Istruttore amministrativo della Categoria C mediante procedure pubbliche di reclutamento a tempo indeterminato o determinato oltre 12

2/5   

442,9 milioni per il 2026

501,9 milioni per il 2027

559,9 milioni per il 2028

618,9 milioni per il 2029

650,9 milioni a regime, a decorrere dal 2030;

- che nell'esercizio 2022, le risorse effettive aggiuntive assegnate a ciascun Comune della gestione associata con assegnazione vincolata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali del sistema integrato locale sono preventivate in Euro 585.000,00;
- che la sostenibilità strutturale della spesa relativa al reclutamento a tempo indeterminato di nr. 10 posti di istruttore direttivo assistente sociale full time dell'orario lavorativo settimanale della categoria D è assicurata a valere sul contributo stabile previsto dall'articolo 1, comma 797, della L. 178/2020, per la copertura del costo dell'assunzione di ciascun assistente sociale ulteriore a tempo pieno indeterminato, fino al raggiungimento del target degli assistenti sociali in rapporto al numero di abitanti e di ottenere la contribuzione stabile prevista dal comma 797 della L. 178/2020.

Considerato infine:

- che la sostenibilità della spesa scaturente dalla nuova istituzione di nr. 1 posto di Istruttore direttivo-sociologo e nr. 1 posto di Istruttore direttivo-psicologo della categoria D è assicurata dalle risorse residue non completamente utilizzate della dotazione delle risorse aggiuntive cui al D.P.C.M. 1° luglio 2021 assegnate a ciascun Comune, nonché trasferite con assegnazione vincolata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dell'ambito territoriale;
- che, a decorrere dall'esercizio 2022, gli stanziamenti a valere sull'incremento della dotazione F.S.C. 2021, prevista per lo sviluppo dei servizi sociali di cui all'articolo 1, comma 797, della Legge 178/2020, sono stabilmente trasferiti alla gestione associata dell'ASC A1, introducendo uno strutturale incremento della contribuzione capitaria al FUA dovuta annualmente dai Comuni.

Le risorse necessarie ad assicurare la sostenibilità finanziaria scaturente dal reclutamento di n. 2 applicato/operatore della Categoria B non sono computate nella spesa a regime del personale dal momento che le stesse sono programmate in deroga a qualunque vincolo relativo alla spesa del personale

considerato, infine che:

- nelle more delle procedure pubbliche di reclutamento del personale, onde sopperire alle carenze organizzative di carattere eccezionale anche riconducibili alla vacanza dei posti in organico, l'Ente ricorre al lavoro somministrato temporaneo nel rispetto del comma 2 dell'art. 36 del D.lgs. 165/2001;
- l'Ente provvede a contrarre per la somministrazione di lavoro temporaneo mediante procedura esperita in MEPA nel rispetto del D. Lgs. 50/2016;

3/5   

mesi, da esperirsi in applicazione delle disposizioni del D.L. 80/2021 convertito in Legge n. 113 del 2021 fatte salve tutte le altre norme in quanto applicabili.

6. Che ai fini del reclutamento nr. 2 posti full time di applicato/operatore della Categoria B del CCNL Funzioni locali sono programmate le procedure tramite Centri dell'impiego previste dalla Legge n. 68/99.

Le procedure sopra rappresentate sono subordinate obbligatoriamente allo svolgimento delle procedure di mobilità ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 fatte salve diverse disposizioni in quanto applicabili.

L'ente si riserva la facoltà di provvedere preventivamente e per i profili d'interesse all'esperimento delle procedure volte:

- alla mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- all'utilizzo di graduatorie vigenti degli idonei approvate dalle altre pubbliche amministrazioni ex art.1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art.1, commi 147 e 148 della L. 160/2019;
- all'attivazione della progressione tra le categorie come disciplinate dall'articolo 22, comma 15, del D. Lgs. 75/2017, e dalle recenti disposizioni introdotte dal D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2021, n.113;
- all'attivazione delle procedure di cui all'articolo 20 della Legge 124/2015 (Mafia) ove risultino sussistenti titoli e requisiti dalla stessa previsti per la stabilizzazione del personale interessato.

Per sopperire alle carenze di carattere eccezionale anche riconducibili alla vacanza dei posti in organico, nelle more dello svolgimento delle procedure pubbliche di reclutamento si prevede di ricorrere a prestazioni di lavoro somministrato temporaneo nel rispetto del comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 ovvero, mediante procedura pubblica di selezione per il tempo determinato.

Considerato altresì:

- che la sostenibilità strutturale della spesa scaturente dalle nuove assunzioni è assicurata a valere sulle risorse aggiuntive di cui al D.P.C.M. 1° luglio 2021, nonché di quelle del 2022, assegnate a ciascun Comune come quota integrativa al F.S.C., trasferite con assegnazione vincolata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dell'ambito territoriale;
- che le risorse sopra rappresentate hanno profilo strutturale e sono costituite da:




215,9 milioni di euro per l'anno 2021

254,9 milioni per l'anno 2022

299,9 milioni per l'anno 2023

345,9 milioni per l'anno 2024

390,9 milioni per l'anno 2025

4/5   

- l'Ente ricorre, altresì, alla somministrazione di lavoro temporaneo senza limitazione quantitativa in tutti gli altri casi previsti dal comma 3 dell'articolo 52 del CCNL del personale del Comparto funzioni locali,

ravvisato

che la spesa del personale programmata dal presente Piano triennale del fabbisogno del personale nel triennio 2022 - 2024 risulta coerente col quantitativo degli interventi prestati alla cittadinanza.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio

accerta

che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è coerente con le disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

esprime

parere favorevole sulla programmazione del fabbisogno del personale.

Ad ogni modo, raccomanda di effettuare, nel corso dell'attuazione del programma, un costante monitoraggio volto al rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese di personale con l'adozione, ove necessari, dei correttivi eventualmente previsti dalle normative in materia e dai vincoli di bilancio.

Ariano Irpino, lì 24 Marzo 2022

L'ORGANO DI REVISIONE


Dott. Roberto Cardinale


Dott. Alessandro Filippone


Rag. Maurizio Nigro Cogliano